



Tribunale di Lecce

Lecce, 6 aprile 2022

All'Ordine degli Avvocati di Lecce
Ai Sigg. Responsabili delle Cancellerie civili

OGGETTO: COPIA ESECUTIVA INFORMATICA – DIRITTI DI COPIA NON DOVUTI –
**art. 23, comma 9 bis, D. L. n. 137 del 28/10/2020 conv. in Legge n. 176/2020 a
seguito dell'art. 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.**

Con riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'art. 23, comma 9-bis, del D.L. nr. 137/2020, conv. in Legge n. 176/2020, ha introdotto la possibilità di rilascio di copia esecutiva digitale prevedendo, infatti, che *“la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 475 c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. [...] Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico [...]”*.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, la fine del periodo operativo della norma summenzionata – originariamente legato al periodo di emergenza sanitaria – è stato prorogato al **31 dicembre 2022**. Ne consegue che, fino a tale data troverà applicazione l'art. 23, comma 9-bis, D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, disciplinante il rilascio telematico della copia esecutiva.



In merito al versamento dei diritti di copia, trattandosi di questione connessa al rilascio della copia esecutiva **telematica**, si richiama la circolare interpretativa n. prot. DAG 730003.U del 31 marzo 2022, con la quale la Direzione Generale Affari Interni, Ufficio I – Reparto I – servizi relativi alla Giustizia Civile conferma l’indirizzo interpretativo adottato con circolare emanata dalla medesima Direzione generale, n. prot. DAG24494.U del 4 febbraio 2021. Ne consegue che, nell’arco temporale previsto dalla norma e fatto salvo un nuovo intervento legislativo, “i **diritti di copia non sono certamente dovuti** per l’estrazione della copia esecutiva da parte del difensore (o di altro soggetto abilitato)”.

Va da sé che le richieste di copia esecutiva in formato **analogico** dovranno, per contro essere precedute dal versamento dei relativi diritti di copia i quali possono, comunque, essere versati con modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA.

Quanto alle modalità di richiesta e rilascio delle copie esecutive, si rimanda alla nota di questa Dirigenza, prot. n. 0002416.U., del 24 maggio 2021.

La Difigente
dr.ssa Alessandra Scrimitoro
